

Alle Regioni in indirizzo

*Agli Ambiti Territoriali Sociali per il  
tramite delle singole Regioni*

*Ai componenti del Comitato  
tecnico di coordinamento del LEPS  
supervisione professionale*

E, p.c.,

ANCI – Dipartimento welfare

Al coordinamento tecnico  
interregionale della Commissione  
politiche sociali

CdG: MA 14.04

**Oggetto: Programmazione FNPS - Piano operativo analitico POA.**

Nell'ambito della corrente programmazione sociale nazionale e, in particolare, del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, elaborato in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nel luglio 2021 ed approvato con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 22 ottobre 2021, è stato individuato come prioritario, in sede di prima applicazione e in chiave programmatica, un primo gruppo di LEPS, ossia una serie di servizi e prestazioni da riconoscere su tutto il territorio nazionale, già indicati in normativa o in vista di un loro formale riconoscimento, in una con le relative modalità di finanziamento ai fini di assicurarne l'effettivo conseguimento. Trattasi, segnatamente, dei seguenti:

- pronto intervento sociale
- **supervisione del personale dei servizi sociali;**
- servizi sociali per le dimissioni protette;
- prevenzione dell'allontanamento familiare;
- servizi per la residenza fittizia;
- progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

Tali LEPS sono stati espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss. mm. ii, la quale, tra l'altro, si è incaricata, al comma 159, di esplicitare che cosa debba intendersi per LEPS, precisando appunto che *"i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per*

*garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità”.*

La **supervisione del personale dei servizi sociali** rafforza il ruolo dei servizi sociali che, per loro *mission* si rivolgono ai cittadini (singoli e famiglie) e alle comunità, riconoscendo a quest’ultime la centralità del loro ruolo. La funzione esercitata dai servizi sociali, infatti, viene ritenuta essenziale nel processo di ripresa economica e civile, grazie allo stretto contatto con le persone di cui vengono sostenuti i percorsi di crescita e di sviluppo, lavorando sulla loro autodeterminazione e valorizzando le risorse e promuovendo opportunità finalizzate alla prevenzione delle situazioni di esclusione sociale, povertà, disagio e al miglioramento delle condizioni di vita delle persone; esso opera nell’ottica della creazione di un sistema di diritti e di prestazioni che sia realmente e concretamente in grado di sostenere e proteggere tutte le persone che si trovino nella condizioni di richiedere il loro intervento, utilizzando un approccio diretto ad eliminare le cause del disagio e che limiti il più possibile la cronicizzazione di situazioni di dipendenza da interventi assistenziali.

La complessità di tale compito richiede che i professionisti siano sostenuti e che sia prestata l’opportuna attenzione al benessere di chi solitamente è chiamato a “sostenere”. Pertanto, nell’ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, **alla Scheda LEPS 2.7.2, “Supervisione del personale dei servizi sociali”**, la supervisione viene individuata come centrale per sostenere l’azione professionale e migliorare le competenze dell’assistente sociale ed in generale degli operatori sociali. Tale supervisione è considerata un obbligo per l’organizzazione, datore di lavoro, chiamata a garantire servizi di qualità a tutela delle persone e delle comunità. In questo contesto, la supervisione rappresenta un’opportunità per il professionista e per l’organizzazione di fornire un servizio pubblico maggiormente rispondente ai bisogni della popolazione.

Infatti, tale attività è un efficace antidoto contro ogni elemento che interferisce in modo negativo con il corretto esercizio professionale e rafforza un servizio pubblico che opera per il benessere delle persone.

Finalità della supervisione professionale è quella di garantire servizi sociali di qualità attraverso la messa a disposizione di strumenti che supportino il benessere degli operatori dei servizi sociali e ne preservino l’equilibrio, con relativa ricaduta sul buon funzionamento delle istituzioni, organizzazioni e/o comunità in cui operano. L’obiettivo che la pratica della supervisione professionale si pone è quello di rafforzare la qualità dell’intervento del servizio sociale, promuovere una prassi riflessiva e ridurre le condizioni di *stress* professionale da cui derivano fenomeni di *burn out*. Il raggiungimento del benessere lavorativo, infatti, è funzionale ad un duplice obiettivo:

- rafforzare l’identità professionale individuale;
- garantire la qualità tecnica del servizio offerto alla popolazione, in termini di efficienza ed efficacia.

Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 riconosce il ruolo fondamentale del servizio sociale professionale, anche se gli assistenti sociali non esauriscono l’insieme delle professionalità necessarie all’espletamento dei servizi sociali stessi; nel documento, infatti, sono sottolineati l’importanza e il valore aggiunto del lavoro in *équipe* multiprofessionali, in un’ottica di integrazione e di valutazione multidimensionale.

Alla luce di tale considerazione, per la supervisione di gruppo mono-professionale degli assistenti sociali un numero minimo di 16 ore annue rappresenta il LEPS: per l'ente datore di lavoro tali ore costituiscono il livello minimo da garantire agli assistenti sociali. La supervisione individuale degli assistenti sociali prevede un numero minimo di 15 ore annue per ogni gruppo di supervisione che è di norma composto da 15 assistenti sociali. L'ente datore di lavoro è tenuto a garantire tale livello minimo di supervisione professionale agli assistenti sociali, in quanto LEPS. Queste ore potranno essere utilizzate qualora se ne ravvisi la necessità, ma se non si rendesse necessario utilizzare tutte le ore di supervisione individuale, l'Ente potrà successivamente ridistribuire le ore per utilizzarle per la supervisione di gruppo o per la supervisione organizzativa dell'*équipe*. La supervisione organizzativa di *équipe* interprofessionale prevede un numero minimo di 6 ore annue. In aggiunta al livello minimo previsto di ore di supervisione professionale di gruppo e individuale, il percorso di supervisione potrà comprendere incontri di supervisione organizzativa, in presenza di *équipe* multiprofessionali

In tal senso l'attuazione del LEPS Supervisione viene garantita attraverso risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, sia con la quota annuale vincolata del Fondo Nazionale Politiche Sociali ripartita alle Regioni e successivamente da quest'ultime assegnata agli Ambiti Territoriali sociali. Risulta pertanto possibile che sull'intero territorio nazionale ci saranno Ambiti territoriali Sociali che finanziano il LEPS Supervisione con le risorse del PNRR, con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali ovvero integrando entrambe evitando il doppio finanziamento.

Gli Ambiti territoriali Sociali beneficiari del finanziamento PNRR - linea 1.1.4 hanno provveduto alla compilazione del **Piano Operativo Analitico (di seguito POA)** per l'annualità **2023**, propedeutico all'inoltro della dichiarazione di avvio attività, vincolante per l'inizio delle azioni progettuali sulla piattaforma Multifondo. Tale operazione verrà ripetuta ogni anno solare, infatti ogni Ambito territoriale sociale sarà tenuto a compilare il **Piano Operativo Analitico (di seguito POA)** anche per l'anno **2024, 2025 e 2026**.

Il POA è il frutto di un lavoro partecipato che ha visto coinvolto l'intero territorio nazionale, completato e perfezionato con gli incontri regionali dedicati agli ATS e referenti delle Regioni con il CNOAS/FNAS.

Durante gli incontri, infatti, oltre a condividere una riflessione comune sul LEPS Supervisione e sulla sua realizzazione, fondamentali per favorire il benessere e preservare l'equilibrio degli operatori e di tutte le persone che si rivolgono al servizio sociale, è stata presentata ai referenti degli ATS una bozza del POA e sono stati condivisi i contenuti finalizzati alla raccolta di un set di dati utili per il monitoraggio delle azioni previste.

Pertanto, **al fine di garantire un'attuazione del LEPS uniforme sull'intero territorio nazionale**, che può differenziarsi solo nella tipologia di risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione (PNRR – FNPS), ma non nell'aspetto tecnico metodologico, si è concordato di sviluppare un medesimo strumento di ricognizione e monitoraggio delle programmazioni relative alla Supervisione del personale dei servizi sociali afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali.

A tal fine gli Ambiti Territoriali che beneficiano ovvero beneficeranno di risorse del Fondo Nazionale



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Politiche Sociali 2021-2023 vincolate alla supervisione, dovranno accedere alla Piattaforma Multifondo per la compilazione del POA relativo all'anno 2023, indipendentemente da quale sia l'annualità di FNPS utilizzato. Lo scopo della rilevazione è di monitorare quale sono le attività di supervisione che saranno attivate e realizzate nell'anno solare 2023. Tale operazione verrà ripetuta ogni anno solare, infatti ogni Ambito territoriale sociale sarà tenuto a compilare il **Piano Operativo Analitico (di seguito POA)** anche per l'anno **2024, 2025 e 2026**.

La Piattaforma sarà disponibile, per l'inserimento del POA da parte degli ATS a decorrere **dal 24 ottobre 2023**. Tale compilazione dovrà completarsi entro e **non oltre il 30 novembre 2023**.

Parallelamente sarà attivato anche il POA per l'anno 2024 che dovrà essere compilato con le stesse modalità entro il **31 marzo 2024**.

Gli ambiti attualmente censiti nella piattaforma Multifondo saranno associati al programma operativo FNPS per il POA, così come gli utenti già abilitati.

Nel caso di un **Utente non censito** da abilitare sulla piattaforma Multifondo, sarà necessario effettuare sul portale servizi lavoro:

- un primo accesso tramite spid al link [servizi.lavoro.gov.it](https://servizi.lavoro.gov.it);
- una volta effettuato l'accesso, comunicare il CF e il ruolo di abilitazione inviando una richiesta al seguente indirizzo e-mail: [helpdesk.pnrr@lavoro.gov.it](mailto:helpdesk.pnrr@lavoro.gov.it).

A seguito dell'abilitazione gli ambiti dopo l'accesso, all'interno della piattaforma Multifondo, dovranno scegliere il programma operativo FNPS, l'ambito beneficiario al quale è associato il profilo di accesso alla Multifondo.

Successivamente verranno rilasciate le funzioni che consentiranno di monitorare quanto effettivamente realizzato rispetto al programmato, che saranno coordinate con le informazioni finanziarie inserite nelle schede rendicontazione del SIOSS compilate dagli ATS.

Si chiede pertanto alle Regioni in indirizzo di voler comunicare agli ATS beneficiari delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali vincolate alla supervisione, così come programmate per ciascun anno del triennio 2021-2023 nel SIOSS, le modalità sopra indicate per la compilazione del POA all'interno della Piattaforma Multifondo.

Si invia in allegato lo "Strumento di accompagnamento all'attuazione al LEPS – "Supervisione del personale dei servizi sociali" predisposto e validato dalla Cabina di Regia di cui al decreto direttoriale n. 232 del 26 settembre 2022 da trasmettere agli ATS, al fine di agevolare la compilazione del POA.

Siglato  
Il Dirigente  
Renato Sampogna

Il Direttore Generale  
Paolo Onelli



Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.  
sc/ip/gm